

**3/VV/2017** - Quesito posto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di XXXXX, in tema di rapporti tra esercizio del potere ispettivo e funzione giurisdizionale con specifico riferimento alla tutela del segreto investigativo. (Nota del 12 gennaio 2017)  
(*delibera 14 novembre 2018*)

Il Consiglio,

- visto il quesito posto in data 12 gennaio 2017 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di XXXXX, in tema di rapporti tra esercizio del potere ispettivo e funzione giurisdizionale con specifico riferimento alla tutela del segreto investigativo;
- vista la richiesta in data 14 settembre 2017 della Prima Commissione all'Ufficio Studi e Documentazione di un parere in merito alla formulazione del quesito sull'opponibilità del segreto investigativo all'attività ispettiva;
- visto il parere dell'Ufficio Studi e documentazione n. 265/2017 dell'11 ottobre 2017:

**“ I. Il quesito.**

Il Procuratore della Repubblica di XXXXX, con nota del 12 gennaio 2017, ha chiesto al Consiglio Superiore di conoscere: se il P.M. *“possa trasmettere”* all'Ispettorato Generale del Ministero atti *“contenuti in un procedimento archiviato dal Giudice delle indagini preliminari e mai depositati formalmente in precedenza , e perciò coperto dal segreto di ufficio”*; se detta richiesta possa essere rivolta al P.M. anche in caso di procedimento archiviato, appartenendo al G.I.P., ai sensi dell'art. 116 c.p.p., la competenza a provvedere, *“su parere del P.M.”* in ordine alla richiesta di copie dei singoli atti.

A seguito di tale nota la Prima Commissione ha formulato l'emarginata richiesta di parere a questo Ufficio.

**II. La produzione consiliare.**

**1. I rapporti tra l'autorità ispettiva e l'autorità giudiziaria: il ruolo del Consiglio.**

Il quesito posto dal Procuratore di XXXXX involge il tema dei rapporti tra autorità giudiziaria e l'Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia, e, segnatamente, il profilo dei limiti all'attività ispettiva a tutela del segreto investigativo.

La materia dei rapporti tra autorità giudiziaria e autorità ispettiva è stata oggetto di numerose deliberazioni consiliari, anche nella forma delle risoluzioni e di risposta ai quesiti, nelle quali il Consiglio, sul versante ordinamentale, ha elaborato una serie di principi utili a orientare il magistrato, soprattutto nei casi in cui le attività ispettive si prospettino particolarmente delicate, in quanto compiute nell'ambito di attività giurisdizionali o di investigazioni in corso, sia per il rischio di interferenza con l'indipendente esercizio, garantito costituzionalmente, della funzione giurisdizionale, che per il pericolo di compromissione delle investigazioni laddove il procedimento versi in una fase processuale ancora coperta da segreto.

Da detti atti consiliari, che per comodità di lettura si allegano (tra le altre, v. la delibera del 9 marzo 1994, del 24 luglio 2003, risoluzione dell'8 aprile del 2010, delibera del 13 febbraio 2013) è possibile enucleare i seguenti orientamenti consiliari riguardo alla natura delle attività ispettive e agli spazi di intervento ad esso riservati in questa materia:

- le inchieste amministrative (art. 12 della L. 1311/62) e le verifiche ispettive (art. 7 della L. 1311 cit.) sono direttamente correlate alle prerogative costituzionali del Ministro, quali risultano dall'art. 107 Cost. (titolarità dell'azione disciplinare) e 110 Cost. (competenza in

materia di organizzazione e funzionamento dei servizi) e che, in ragione di detta correlazione, le attività ispettive, e segnatamente quelle di inchiesta, sono legittime anche se relative ad attività svolte dai magistrati in procedimenti in cui sono in corso indagini, potendo l'acquisizione di elementi suscettibili di valutazione disciplinare rendere necessaria anche la conoscenza delle risultanze delle investigazioni<sup>1</sup>;

- “non spetta al Consiglio dettare regole in ordine all'esercizio dei poteri di sorveglianza attribuiti al Ministro”, tuttavia, lo stesso, quale organo preposto alla tutela dell'indipendenza e dell'autonomia della Magistratura, ha la piena legittimazione “a formulare principi, criteri e direttive che abbiano come destinatari i magistrati ed i dirigenti degli uffici giudiziari presso cui si svolgono gli accertamenti ministeriali”<sup>2</sup>;

- “in linea di continuità con tale affermazione si pongono tutti gli interventi che il Consiglio ha attuato in materia, con l'esclusiva finalità di garantire “l'indipendenza e l'autonomia della magistratura” e “di dare indicazioni per regolare il dispiegarsi di rapporti istituzionali concernenti la funzione giudiziaria”<sup>3</sup>.

## **2. Il rifiuto o la ritardata consegna motivata dal segreto investigativo.**

Quanto alle direttive e ai criteri elaborati per orientare i magistrati nei rapporti con l'autorità ispettiva, si legge nelle delibere consiliari:

- che sussiste a carico dei magistrati un dovere di piena collaborazione nei confronti degli ispettori incaricati delle inchieste, in coerenza con “i principi di leale collaborazione nell'amministrazione della Magistratura, che, secondo il disegno costituzionale, devono ispirare l'esercizio delle concorrenti competenze del Consiglio Superiore della Magistratura e del Ministro della Giustizia”<sup>4</sup>;

- che “il pieno riconoscimento dei poteri ministeriali di ispezione e di inchiesta non esclude l'esistenza di limiti al loro concreto esercizio, a salvaguardia dell'indipendenza del magistrato e del principio correlato della insindacabilità dell'attività giudiziaria”<sup>5</sup>;

- che, pur se è compatibile “con il dovere di leale collaborazione il superamento dei limiti formali posti a tutela del segreto investigativo “la conoscibilità di atti ancora segreti ex art. 329 c.p.p. non potrà comunque pregiudicare il positivo sviluppo delle indagini penali e la sicurezza delle persone, e pertanto, il magistrato potrà certamente rifiutare o ritardare le informazioni o i dati richiesti se sussiste concreto pericolo legato allo specifico momento processuale”<sup>6</sup>;

- che “il P.M. ha il potere/dovere di negare l'accesso all'atto segreto qualora ciò possa determinare rischi per l'indagine ovvero la richiesta non sia giustificata; viceversa potrà consentire tale accesso nel caso in cui tali rischi non siano riscontrabili e la richiesta sia giustificata dal mandato ispettivo”<sup>7</sup>;

- che le forme e le modalità di accesso a tali atti da parte dell'Ispettorato, comunque, “dovranno essere concordate ed in ultima istanza ovviamente decise dal magistrato titolare delle indagini” senza “che in ordine a tali valutazioni possa esercitarsi un qualche sindacato di merito esterno da parte dell'organo ministeriale”<sup>8</sup>.

Sulla base dei principi e dei criteri direttivi elaborati dal Consiglio, deve, pertanto, ritenersi che :

- i poteri ministeriali di inchiesta sono legittimi anche quando abbiano ad oggetto attività giurisdizionale e giudiziaria (ivi compresa quella delle investigazioni in corso);

<sup>1</sup> V. delibera 9 marzo 1994 e del 13 febbraio 2013.

<sup>2</sup> V. delibera 9 marzo 1994.

<sup>3</sup> V. delibere dell'8 aprile 2010 e del 13 febbraio 2013.

<sup>4</sup> v. delibera del 13 febbraio 2013.

<sup>5</sup> V. delibera 24 luglio 2003.

<sup>6</sup> V. delibera 9 marzo 1994.

<sup>7</sup> V. Risoluzione dell'8 aprile 2010.

<sup>8</sup> V. delibera C.S.M. del 24 luglio 2003.

- i magistrati, in attuazione di detto dovere, devono consegnare anche atti coperti da segreto;
- il superamento del divieto formale “*posto a tutela del segreto investigativo e quindi la conoscibilità di atti ancora segretati ex art. 329 c.p.p.*” incontra un unico limite, costituito dal pericolo di compromissione dell’attività investigativa in corso;
- ove sia ricorrente detto pericolo, il magistrato può motivatamente rifiutare o ritardare la consegna degli atti ancora segretati.

La validità di questi criteri è confermata da quanto previsto all’art. 16 della L. 109/06 che disciplina le indagini nel procedimento disciplinare dei magistrati e il potere di archiviazione del Procuratore Generale della Corte di Cassazione.

All’art. 16, comma IV L. 109 cit., è previsto che il Procuratore Generale “*se lo ritiene necessario ai fini della determinazione sull’azione disciplinare, può acquisire atti coperti da segreto investigativo senza che detto segreto possa essergli opposto. Nel caso in cui il procuratore della Repubblica comunichi , motivatamente, che dalla divulgazione degli atti coperti da segreto investigativo possa derivare un grave pregiudizio alle indagini, il Procuratore dispone, con decreto, che detti atti rimangano segreti per un periodo non superiore a dodici mesi e sospende il procedimento disciplinare per un analogo periodo*” .

Dalla suindicata previsione si trae, dunque, che, anche nei rapporti tra Procuratore Generale, quale titolare dell’azione disciplinare, e il P.M., titolare del procedimento, il bilanciamento tra l’esigenza di tutela del segreto investigativo e l’opposta esigenza di consentire ogni attività utile all’accertamento preliminare condotto nel procedimento disciplinare è stato effettuato accordando prevalenza alla tutela della segretezza delle indagini.

Ciò, a condizione che il Procuratore della Repubblica, cui gli atti siano stati richiesti, motivi la sussistenza del pericolo che la consegna degli atti coperti da segreto investigativo possa cagionare un grave pregiudizio alle indagini.

Inoltre, la prevalenza accordata all’interesse investigativo rispetto a quello di consentire gli accertamenti preliminari è circoscritta nel tempo, potendo la consegna degli atti essere ritardata per la durata massima di dodici mesi, prorogabili, su richiesta del Procuratore della Repubblica, di sei mesi ovvero di un anno, qualora si proceda per i reati di cui all’art. 407, co II c.p.p.

Trascorso detto periodo, durante il quale procedimento disciplinare rimane per legge sospeso, il Procuratore Generale può prendere visione degli atti che devono, quindi, essergli obbligatoriamente consegnati.

Benchè le regole poste dal citato art. 16 siano specificamente riferibili alle sole indagini condotte dal Procuratore Generale, deve ritenersi che le stesse presentino una valenza più generale e costituiscano criteri di orientamento utili all’individuazione dei limiti all’attività di inchiesta di competenza dell’ispettorato a tutela dell’interesse investigativo. In tal senso esse confermano la legittimità degli analoghi limiti individuati dal Consiglio all’attività di inchiesta svolta dall’Ispettorato.

Un’omologa disciplina, con riguardo al profilo della tutela della segretezza, tra l’attività di indagine nel procedimento disciplinare svolta dal Procuratore Generale e quella di inchiesta svolta dall’Ispettorato appare, d’altra parte, coerente sia con la natura amministrativa di entrambe<sup>9</sup>, che con la contitolarità, in capo al Ministro e al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, dell’azione disciplinare, che presenta, infatti, carattere unitario (v. art. 14 del D. Lvo 109/06).

### **III. La vicenda processuale oggetto del quesito.**

Il Procuratore della Repubblica di XXXXX, nell’illustrare i fatti da cui è sorta l’esigenza di

---

<sup>9</sup> V. Cass. Sez. Un. Civ. 27 luglio 2007, n. 16626 che ha riconosciuto natura amministrativa anche l’attività di indagine svolta dal Procuratore Generale.

porre il quesito al Consiglio, ha rappresentato che le attività ispettive sono state avviate dall'Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia a seguito della pubblicazione, nel 2016, di articoli di stampa nei quali veniva data la notizia che atti di indagine di rilevante interesse investigativo, in particolare intercettazioni telefoniche, utilizzate in un procedimento nell'ambito del quale, nel 2016, sono state emesse ordinanze applicative di misure cautelari e interdittive a carico di medici del reparto di XXXXX dell'Ospedale di XXXXX, erano rimaste chiuse nel cassetto della Procura di XXXXX per cinque anni, senza che nessuno le avesse mai ascoltate.

Nella nota di risposta del 4 luglio 2016, indirizzata dal Procuratore di XXXXX all'Ispettorato Generale e al Capo di Gabinetto del Ministro, è stato rappresentato che il procedimento nell'ambito del quale le misure a carico dei medici sono state emesse è stato iscritto nel XXXX, a seguito del deposito, avvenuto il XXXX, dell'informativa redatta dalla Guardia di Finanza – Nucleo di Polizia Tributaria, nella quale veniva riferito l'esito delle attività di riascolto di conversazioni effettivamente intercettate nell'anno 2010 nell'ambito del procedimento XXXX/XX RGNR, iscritto in relazione al solo reato di cui all'art. 416 bis c.p. a carico di XXXXX, dei suoi familiari, nonché di altre persone che, a vario titolo, gravitavano nell'orbita "XXXXX".

In quest'ultimo procedimento, tra le altre utenze, era stata intercettata anche quella intestata all'Ospedale XXXXX, in uso a XXXXX e, tuttavia, le intercettazioni su detta utenza erano state anticipatamente interrotte nell'ottobre del XXXX, su richiesta della PG, che, nella nota con la quale aveva richiesto l'interruzione anticipata dell'attività di ascolto, aveva segnalato l'inutilità di proseguirla, "*non avendo prodotto elementi particolarmente significativi ai fini dell'indagine in corso*" (v. Nota della Polizia Tributaria del XXXXX), circostanza questa riportata anche sul plico depositato in Procura contenente i supporti incisi, sul quale veniva annotato "*esito negativo*".

Riferisce ancora il Procuratore che la P.G., nel verbale di fine operazioni del XXXXX, si riservava di redigere apposita annotazione "*in merito a talune risultanze dell'attività investigativa tecnica che prescindono dai reati perseguiti nell'ambito del RIT in rubrica indicato*", e tale riserva veniva sciolta solo con l'informativa del XXXX, come anticipato, all'origine del procedimento iscritto nel XXXX, nell'ambito del quale, nel XXXX, era stato adottate misura cautelari e interdittive.

Il Procuratore, con nota del 12 gennaio 2017, diretta all'Ispettorato Generale e al Gabinetto del Ministro, segnalava che "*dall'esame dei files associati alle tracce audio delle conversazioni intercettate (brogliacci), depositate il XXXXX, non era possibile desumere nè la data nè il contenuto delle relative conversazioni*" e che, solo a seguito delle disposizioni da lui impartite il XXXXX e nel maggio del XXXX, si procedeva alla trascrizione integrale delle conversazioni ed alla ricostruzione del loro integrale contenuto.

Sulla base di dette conversazioni venivano avviate indagini, anche nuove intercettazioni telefoniche, il cui esito conduceva i P.M. a richiedere, nel XXXX, le misure cautelari e interdittive a carico dei medici; misure disposte dal GIP nel XXXX.

Tuttavia, prima del deposito dell'informativa del XXXX, contenente la sintesi delle intercettazioni disposte nel procedimento n. XXXX/XX RGNR sull'utenza in uso al Tripodi, quest'ultimo procedimento veniva archiviato, mentre gli altri procedimenti dallo stesso originati seguivano altro iter processuale, con pendenza di alcuni di questi nella fase del dibattimento.

Dalla nota dell'Ispettorato risulta che al Procuratore di XXXX è stato richiesto di riferire "quale attività di indagine sia stata svolta dalla dott.ssa XXX tra il XXXX ed il XXXX nel p.p. di cui all'art. XXXX/XX RGNR e se siano state depositate annotazioni di PG nel medesimo procedimento".

In evasione di detta richiesta, per quanto si desume dalla nota dell'Ispettorato Generale del

Ministero Reg. Gen. N. 381/VA/16, 381, il Procuratore della Repubblica di XXXX ha trasmesso copia degli atti contenuti nel procedimento n. XXXX/XX RGNR , attualmente pendente nella fase del dibattimento dinanzi al Tribunale di XXXX, mentre non ha trasmesso quelli contenuti nel fascicolo n. XXXX/XXX (generato dal fascicolo n. XXXX/XX RGDDA), in particolare:

- 1) i brogliacci relativi all'utenza XXXX, intercettata nel procedimento n. XXXXX, proveniente dal procedimento n. XXXXX);
- 2) l'annotazione integrale della Guardia di Finanza – Gico del XXXX despositata nell'ambito del proc. N. XXXXX;
- 3) la richiesta di archiviazione presentata dalla Procura della Repubblica di XXXX in data XXXX nel proc. N. XXXX RGNR – D.D.A. e il provvedimento di archiviazione emesso dal G.I.P. in data XXXX, avendo inoltre omissato il contenuto dell'informativa del XXXX.

A fronte della richiesta dell'Ispettorato di trasmettere anche questi atti, il Procuratore di XXXXX si è rivolto al Consiglio per conoscere se detta consegna sia dovuta, evidenziando come detti atti, essendo compresi in un procedimento archiviato, non sono stati *“depositati formalmente”* in precedenza e sono perciò da ritenere coperti da *“segreto”*, con l'ulteriore conseguenza che *“dando risposta”* alla richiesta dell'Ispettorato *“si perverrebbe al risultato dell'acquisizione delle notizie riguardanti indagini”*.

Così, peraltro, a suo giudizio, sarebbe aggirata la competenza del G.I.P. cui spetta , ai sensi dell'art. 116 c.p.p., la decisione di provvedere, su parere del P.M., in ordine alla richiesta di copie dei singoli atti in caso di procedimento archiviato.

#### **IV. La segretezza degli atti nel procedimento archiviato**

E' necessario premettere che l'attività consultiva e, in genere, i poteri di intervento del Consiglio Superiore, quali si desumono dalla risoluzione del 16 settembre 1986, presentano un limite, restando *“escluse dalla sfera consultiva del Consiglio tutte le norme che attengono all'interpretazione della legge sostanziale, ovvero disciplinano la forma, il contenuto e i modi di esercizio dell'azione, l'iniziativa e l'intervento del PM, gli atti e i provvedimenti del giudice e l'attività processuale in genere”*.

Nel rispetto di questi principi, deve quindi ritenersi che esuli dalle competenze del Consiglio fornire indicazioni circa la corretta interpretazione da attribuire alle norme processuali in tema di tutela del segreto, in particolare all'art. 329 c.p.p., nonché all'art. 116 c.p.p., che disciplina il diritto *“degli interessati”* ad ottenere il rilascio di copie degli atti del procedimento.

Detta operazione ermeneutica, preclusa al Consiglio Superiore, è, comunque, superflua per quanto sarà di seguito osservato.

I principi che regolano i rapporti tra l'autorità giudiziaria e l'autorità ispettiva non sono contenuti nel codice di procedura penale, ma sono quelli elaborati dal Consiglio Superiore nelle delibere e nelle risoluzioni sopra citate, adottate per dare attuazione al principio di leale collaborazione dei magistrati nel concorrere a realizzare le condizioni per un efficace esercizio, da parte del Ministro, per mezzo dell'Ispettorato, delle funzioni di sorveglianza finalizzate al promuovimento dell'azione disciplinare e, al contempo, tutelare l'indipendenza e l'autonomia della magistratura nell'esercizio della funzione giurisdizionale, nonché la riservatezza delle indagini in corso, nelle ipotesi in cui l'attività ispettiva interferisca con queste.

In linea con i criteri e le direttive elaborati dal Consiglio, il magistrato competente alla consegna degli atti richiesti dall'Ispettorato deve individuarsi nel P.M. quando il procedimento pende nella fase delle indagini preliminari, non solo perchè il P.M. è il titolare del fascicolo, ma perchè è l'unico in grado di apprezzare l'eventuale ricorrenza di quelle ragioni di segretezza che possono giustificare il rifiuto o la ritardata consegna.

Quando il procedimento sia passato ad altra fase, essendo gli atti ostensibili, la richiesta di copia dovrà essere avanzata dall'Ispettorato al magistrato che ne ha la disponibilità. Nel caso

specifico di procedimento archiviato gli atti sono restituiti al P.M., una diversa regola in ordine alla competenza di questi a provvedere non sembra giustificata dalle formalità previste dalle norme processuali, poichè queste disciplinano il rilascio delle copie agli interessati, quindi alle parti private, mentre non assimilabili a queste sono sia la natura dell'Ispettorato, sia le finalità istituzionali che giustificano la richiesta di copia degli atti da quest'ultimo ufficio avanzata.

In ogni caso, laddove il P.M. ritenesse di non poter estromettere dalla decisione il magistrato cui è attribuita, per legge, la competenza a decidere in ordine al rilascio delle copie in caso di procedimento archiviato, potrebbe rappresentare all'Ispettorato la necessità di coinvolgimento di quest'ultimo, anche perchè, come affermato dal Consiglio nelle delibere e risoluzioni sopra citate, "le forme e le modalità di accesso a tali atti da parte dell'Ispettorato, comunque, dovranno essere concordate ed in ultima istanza ovviamente decise dal magistrato titolare delle indagini".

In merito alla possibilità, in caso di procedimento archiviato, di opporre alla richiesta di consegna degli atti la segretezza di questi, deve rilevarsi come, nelle delibere e nelle risoluzioni consiliari, gli atti di cui può essere rifiutata o ritardata la consegna sono stati individuati con riferimento all'art. 329 c.p.p., che indica nella chiusura delle indagini preliminari il momento della desecretazione.

Avendo però riguardo alla circostanza che l'opponibilità del segreto è funzionale ad evitare che la consegna degli atti possa compromettere investigazioni in corso, appare ragionevole ritenere che il riferimento all'art. 329 c.p.p. non abbia carattere esaustivo e sia servito, invece, ad indicare la categoria "*tipica*" di atti coperti da segreto.

D'altra parte, una nozione di "*segretezza*" svincolata dalla fase delle indagini preliminari consente di dar rilievo a tutte quelle altre situazioni in cui il P.M. può legittimamente compiere attività investigative, anche in fasi successive a quella della chiusura delle indagini preliminari (artt. 419, III co. 409, IV co. 421 *bis* c.p.p.).

Anche in questi casi, infatti, prima dell'obbligatorio deposito dell'esito delle investigazioni, gli atti, pur non sussumibili nel novero di quelli indicati dall'art. 329 c.p.p., sono ancora segreti e la loro consegna potrebbe nuocere alle indagini in corso.

In base ai criteri individuati dal Consiglio Superiore, incombe sul P.M. l'onere di motivare sia la segretezza degli atti, che il pericolo di compromissione delle indagini derivante dalla loro consegna.

Detto onere di motivazione è più agevole in caso di pendenza del procedimento in una fase processuale pacificamente coperta da segreto, quale quella delle indagini preliminari, essendo intuitivo che la consegna degli atti a questo relativi oggettivamente potrebbe generare il rischio di una compromissione delle attività investigative ancora in corso.

Di ciò è riprova il fatto che, ai sensi dell'art. 16, co. IV del D. Lvo 109/06, il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, nell'ipotesi in cui il procedimento penda nella fase delle indagini preliminari, può facoltativamente sospendere le indagini nel procedimento disciplinare, astenendosi, quindi, dal richiedere gli atti.

Diversamente, nel caso in cui gli atti richiesti non siano tipicamente quelli coperti da segreto ai sensi dell'art. 329 c.p.p., la motivazione del rifiuto dovrà essere più rigorosa, dovendosi dar conto sia delle ragioni per le quali quegli atti non siano stati ancora depositati e, quindi, non siano già conosciuti o conoscibili dalle parti, che dell'esigenze procedurali che ne rendono necessaria la segretezza.

Nel caso in esame, il procedimento risulta archiviato e, sulla base di quanto rappresentato nelle note del Procuratore di XXXXX, sembrerebbe che non vi sia stato accesso agli atti ad opera delle parti private poichè, per ragioni di segretezza, gli indagati sono stati iscritti nel relativo registro con nomi di fantasia.

Dalla documentazione trasmessa non si evince con chiarezza se successivamente l'iscrizione

sia stata effettuata con le generalità vere degli indagati.

Qualora detto adempimento non fosse stato effettuato nessuno sarebbe legittimato ad accedere agli atti per l'assenza di soggetti legittimati; pertanto, neppure in futuro, gli atti sarebbero conoscibili dalle parti private.

Tuttavia, la categoria degli atti "*non conosciuti*" nè "*conoscibili*" non è equiparabile a quella di "*atti coperto da segreto*". E ciò, anche qualora si intenda tale ultima locuzione nell'accezione più ampia proposta, rimandando la nozione di segretezza a situazioni processuali in cui, per la pendenza di indagini, gli atti giuridicamente non sono ostensibili.

Il procedimento archiviato è, invece, definito e non più pendente e le parti private legittimate possono esercitare il diritto di accesso, previa autorizzazione del G.I.P..

Inoltre, come più volte evidenziato, alla segretezza degli atti deve sempre accompagnarsi la prospettiva di un interesse investigativo a preservarla, per il pericolo che la consegna degli atti possa compromettere attività investigative in corso.

Nella nota del Procuratore di XXXXX non è stata prospettata nessuna esigenza investigativa, ma solo che gli atti del procedimento archiviato "*non sono stati depositati in precedenza*" e che, pertanto, "*sono coperti da segreto*".

Si tratta di un argomento formale e, per quanto detto, fondato su un'equiparazione non condivisibile.

Peraltro, potrebbe avere natura meramente astratta (e non attualmente concreto) l'interesse investigativo ad utilizzare gli atti del procedimento archiviato, non conosciuti nè conoscibili da parte dei privati, in ipotesi di riapertura delle indagini o di acquisizione, in altri procedimenti in fase di indagine.

Dette evenienze, al momento, a mente della nota del Procuratore di XXXX, possono essere apprezzate come del tutto eventuali e, peraltro, non prevedibili nel tempo, potendo mai avverarsi o avverarsi a notevole distanza di tempo rispetto al momento dell'intervenuta archiviazione.

Conseguentemente, se, nell'ambito dell'attività ispettiva, si ritenesse opponibile, per ragioni di segretezza, il rifiuto di consegna degli atti relativi a procedimenti archiviati per il solo fatto che non sono conosciuti nè conoscibili da parti private, si potrebbe determinare uno stallo nello svolgimento dell'attività di inchiesta per un tempo non preventivabile e addirittura *sine die*.

Una simile preclusione ai poteri conoscitivi dell'Ispettorato, funzionalmente connessi agli specifici compiti che la Costituzione assegna al Ministro (tra questi la titolarità dell'azione disciplinare), non sarebbe del tutto in linea con il citato primario dovere di leale collaborazione che deve improntare i rapporti tra autorità giudiziaria e l'autorità ispettiva e che impone di ritenere eccezionali le ipotesi in cui a detto dovere di collaborazione è consentito derogare.

Per ragioni di completezza deve evidenziarsi, infine, che, secondo quanto stabilito dall'art. 16 D. Lvo 109/06, la consegna al Procuratore Generale di atti coperti da segreto può essere ritardata per un lasso di tempo circoscritto persino quanto il procedimento penda nella fase delle indagini preliminari. Il che, per intuitive ragioni di simmetria fondate sul carattere omologo delle due attività, impone di escludere che, nel corso dell'attività ispettiva, possa darsi rilievo, per l'opponibilità del segreto investigativo, a situazioni che determinerebbero un ostacolo definitivo o di durata indeterminata allo svolgimento della stessa.

## **V. Conclusioni.**

Alla luce di quanto complessivamente esposto in tema di rapporti tra esercizio del potere ispettivo e funzione giurisdizionale, con specifico riferimento alla tutela del segreto investigativo. “

delibera

di rispondere come in parte motiva.»